



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 1.502/916 REP./RACC.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - E' costituita, aderente all'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, l'Associazione delle Imprese di spettacoli cinematografici e misti esistenti nel Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Essa assume la seguente denominazione: A.G.I.S. - A.N.E.C. - Sezione Interregionale delle Tre Venezie -. Svolge attività su tutto il territorio delle Tre Venezie, ha sede a Padova.

ART. 2 - L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apoliticità, ha per scopo, nell'ambito della propria competenza e secondo le direttive dell'ANEC:

- a) di rappresentare nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità nonché di altre organizzazioni economiche o sindacali le imprese associate tutelandone gli interessi singoli e collettivi, in tutto quanto concerne la loro attività industriale e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;
- b) di studiare o di risolvere i problemi economici, sociali ed assistenziali relativi alle imprese stesse;
- c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessano le imprese rappresentate;
- d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento tecnico ed allo sviluppo economico dell'esercizio cinematografico;
- e) di promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti tra le imprese associate;
- f) di provvedere alla nomina ed alla designazione di rappresentanti le imprese inquadrare in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- g) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle imprese associate, assicurando a queste anche assistenza e consulenza varia (fiscale, legale, sindacale, ecc.) con i necessari servizi;
- h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di legge, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

ART. 3 - L'Associazione inoltre si conforma alle prescrizioni di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997 prevedendo:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazio-

ne con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l'intrasmissibilità delle quote o dei contributi associativi a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità degli stessi.

TITOLO II

DEI SOCI

ART. 4 - Possono far parte della Sezione Interregionale in qualità di "soci effettivi" e nelle persone dei titolari, legali rappresentanti o procuratori con ampio mandato, le imprese commerciali esercenti sale cinematografiche anche a spettacolo misto. I soggetti diversi dalle imprese commerciali che gestiscono sale cinematografiche, anche a spettacolo misto, fanno parte della sezione come "Soci aderenti".

Soltanto i soci effettivi possono essere eletti alle cariche sociali.

L'iscrizione alla Sezione comporta anche l'iscrizione alla Associazione Nazionale Esercenti Cinema (A.N.E.C.) e l'impegno ad osservare gli statuti della Sezione e dell'A.N.E.C., i regolamenti e norme emanati in base ai predetti statuti nonché l'impegno al pagamento della quota di ammissione e delle quote associative deliberate a norma del presente statuto dagli organi direttivi della Sezione.

ART. 5 - Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Consiglio di Presidenza, il quale delibera inappellabilmente.

ART. 6 - I soci debbono astenersi da qualunque azione che possa comunque essere dannosa agli interessi generali e, sotto pena di espulsione, non possono far parte contemporaneamente di associazioni costituite per gli stessi scopi sociali. L'iscrizione a socio ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata per ugual periodo ove non sia stata data disdetta con lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza almeno tre mesi prima della scadenza. Il biennio decorre dal primo gennaio successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di associazione. In caso di cessione della gestione, il cedente è tenuto ad adoperarsi per il rispetto da parte del subentrante degli impegni assunti verso l'Associazione ed a notificare a quest'ultima il mutamento del titolare dell'esercizio.

ART. 7 - La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all'art.

6;

b) per espulsione, su deliberazione del Consiglio di Presidenza;

c) per cessazione dell'attività in base alla quale è avvenuta l'ammissione a socio.

ART. 8 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento delle quote associative. I soci sono tenuti a fornire alla Sezione gli elementi, notizie e dati che siano loro richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni. Tali comunicazioni avranno carattere riservato.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente e i Vice Presidenti di cui uno Vicario
- d) i Revisori dei Conti
- e) il Tesoriere Economo
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite; ad esse sono eleggibili i titolari, i legali rappresentanti o i procuratori con ampio mandato delle imprese, in qualità di soci effettivi. Le cariche associative dovranno risultare equamente rappresentative dei diversi tipi di esercizi in ragione dell'entità numerica, del potenziale economico e del contributo associativo corrisposto.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10 - L'Assemblea Generale è costituita da tutte le Imprese, enti ed associazioni aderenti in regola con il pagamento delle quote associative, nelle persone dei rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori con ampio mandato.

E' convocata dal Presidente, di sua iniziativa, o su delibera del Consiglio di Presidenza, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare le linee strategiche dell'Associazione, sulle problematiche di interesse generale della categoria, per approvare i bilanci corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; per deliberare sulle tematiche sottoposte al suo esame dal Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea generale nomina i rappresentanti della Sezione in seno al Congresso nazionale dell'Anec ed esprime le candidature alla carica di Presidente nazionale sulla base di quanto stabilito dallo Statuto Nazionale.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce in seduta elettiva ogni tre anni per eleggere:

- il Presidente;
- tre Vicepresidenti, di cui uno Vicario. Il numero dei Vicepresidenti potrà essere elevato a quattro al fine di attribuire una rappresentanza alle Regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. In tal caso è prevista una riserva assoluta di due rappresentanti per le due Regioni;

- il Tesoriere;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; viene convocata dal Consiglio di Presidenza o su domanda di un decimo degli associati.

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita quando i presenti, aventi diritto a parteciparvi, siano portatori di almeno la metà dei voti complessivamente accertati per le imprese associate in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo dei voti complessivamente esprimibili dalle imprese iscritte in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale è straordinaria in caso di modifica del presente Statuto e in caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Generale è ordinaria in tutti gli altri casi.

Alla Assemblea Generale ordinaria e straordinaria hanno diritto di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei voti accertati in prima convocazione e con la presenza di almeno la metà più uno dei voti accertati in seconda convocazione.

Alle riunioni, in caso di impedimento del proprio titolare, delegato o procuratore, le Imprese possono farsi rappresentare dal titolare, delegato o procuratore di altra Impresa associata, mediante delega scritta. Ciascun delegato può essere portatore di deleghe per non più di due Imprese associate. Non sono ammesse deleghe a favore di terzi non associati. L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni Impresa associata è proporzionale ai contributi versati nell'anno precedente come da specifica delibera approvata dal Consiglio di Presidenza.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. E' prescritta la votazione per scrutinio segreto ove trattasi di casi personali di singoli soci ovvero se lo richiede anche uno solo dei soci presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'AGIS-ANEC Tre Venezie e in caso di sua assenza o di impedimento da un dipendente della Sezione o da uno degli esercenti presenti, designato dal Presidente.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 11 - E' l'organo che attua le linee strategiche elaborate dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Presidenza viene eletto dall'Assemblea Generale ed è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione
- b) dai Vice Presidenti di cui uno Vicario
- c) dal Tesoriere economo

Partecipano, inoltre, con voto consultivo, il Delegato FICE, i Past-President della Sezione e un rappresentante dei soci aderenti di cui all'articolo 4 del presente statuto designato dal Consiglio di Presidenza all'atto del suo insediamento.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica per tre anni.

Il Consiglio di Presidenza fissa la misura dei contributi associativi e delibera su tutte le materie di interesse dell'Associazione, escluso quanto espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Presidenza nomina i rappresentanti ANEC Tre Venezia in seno al Consiglio Interregionale AGIS Tre Venezia e ogni altro rappresentante in seno ad organi rappresentativi. Il Consiglio di Presidenza è convocato in via ordinaria dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci e si riunisce nella sede sociale dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, avviso che potrà essere telegrafico, telefonico, a mezzo telefax o posta elettronica.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. E' prescritta la votazione per scrutinio segreto ove trattasi di casi personali di singoli soci ovvero se lo richiede anche uno solo dei Consiglieri presenti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per considerare valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio impegnano tutte le Imprese associate.

Delle riunioni e delle deliberazioni adottate deve essere redatto apposito verbale.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO

ART. 12 - La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi compete al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale. La sua carica dura tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.

REVISORI DEI CONTI

ART. 13 - La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di due Revisori dei Conti effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea Generale. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TESORIERE ECONOMO

ART. 14 - All'Amministrazione delle entrate sociali del patrimonio dell'Associazione sovraintende il Tesoriere economo, eletto dall'Assemblea Generale.

Il Tesoriere economo dovrà curare che la gestione sociale del

patrimonio sia conforme alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza. Il Tesoriere economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 15 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, nominati dall'Assemblea Generale anche tra estranei all'Associazione.

Con l'iscrizione all'Associazione gli associati rimettono a detto Collegio, che giudica pro buono et aequo e senza alcuna formalità la soluzione di tutte le controversie riguardanti la interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni emanate dagli Organi sociali, nonché le controversie comunque sorte tra i singoli soci o tra questi ed i membri degli Organi Direttivi dell'Associazione, per gli atti da questi compiuti in tale veste.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 16 - Il Consiglio di Presidenza in conseguenza delle decisioni prese dal Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare ai soci:

- a) la censura verbale o scritta;
- b) la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 17 - Il Consiglio di Presidenza ha inoltre facoltà di deliberare, sentito il Collegio dei Probiviri, la espulsione del socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione o per particolare gravità dei fatti che vi diedero origine;
- b) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione;
- c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra infrazione che dimostri difetto di senso morale o di serietà professionale.

TITOLO V

PICCOLO ESERCIZIO E MULTICINEMA

ART. 18 - In seno alla Sezione Interregionale è costituito il Gruppo del Piccolo esercizio di cui fanno parte tutte le Imprese esercenti sale cinematografiche che siano in possesso di quei requisiti deliberati dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (A.N.E.C.) per l'appartenenza a tale categoria ed accertati in base alle modalità fissate dal Consiglio Generale dell'Associazione stessa.

Il Gruppo del Piccolo Esercizio nomina nel suo seno un Delegato che rappresenta il Gruppo nel Comitato nazionale per il Piccolo esercizio.

Il Gruppo è convocato dal Presidente della Sezione, che lo presiede, o su richiesta di almeno la metà dei componenti il Gruppo stesso.

ART. 19 - In seno alla Sezione Interregionale è costituito il

Gruppo Multicinema di cui fanno parte tutte le imprese esercenti complessi con non meno di cinque schermi e dotati di servizi aggiuntivi a quelli di esercizio cinematografico (ristorazione, intrattenimento, vendita e di parcheggio) se situati fuori dai centri urbani.

Il Gruppo svolge la propria attività di approfondimento e rappresentanza dei problemi specifici di tali imprese.

Il Gruppo nomina nel suo seno un delegato che rappresenta il Gruppo.

TITOLO VI

PATRIMONIO

ART. 20 - Il patrimonio della Sezione Interregionale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dalle quote sociali come determinate a sensi del presente Statuto;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle elargizioni, lasciti ed introiti vari di qualsiasi genere.

TITOLO VII

BILANCIO

ART. 21 - L'esercizio sociale si chiude col 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea Generale.

TITOLO VIII

SCIoglimento

ART. 22 - Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

L'Assemblea Generale delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

F.to Luca Proto

F.to Emanuela Carrucciu (l.s.)